

Spett. Cliente  
c.a. Amministrazione del personale

Milano, 17 maggio 2024

## **OGGETTO: DECRETO COESIONE – NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO**

Come noto, in data 07 maggio 2024 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n.105/2024, legge di conversione del c.d. **Decreto Coesione**, recante “*Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione*”.

La legge in parola ha l'obiettivo di realizzare la riforma della politica di coesione nell'ambito della revisione del PNRR attraverso il sostegno all'autoimpiego e alla promozione dell'occupazione di giovani e donne, soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese allo scopo, quindi, di ridurre i divari territoriali e di genere e rafforzando, in questo modo, gli interventi previsti dalla politica di coesione 2021-2027.

Di seguito, si indicano i principali interventi contenuti nel testo di legge che impattano sul mondo del lavoro:

### **1. RESTO AL SUD 2.0 (art.18)**

A decorrere dal 07 maggio 2024, data di entrata in vigore del Decreto, viene istituita una specifica misura denominata “Resto al SUD 2.0”.

Tale misura, finalizzata a valorizzare la partecipazione giovanile nel mercato del lavoro e di incentivare l'avvio di nuove attività localizzate nelle regioni c.d. svantaggiate, prevede il finanziamento - nel limite di spesa di 49,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 445,5 milioni di euro per l'anno 2025 - di iniziative economiche finalizzate all'avvio di attività di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali, siano esse in forma individuale o collettiva, ivi comprese quelle che prevedono l'iscrizione a specifici albi professionali.

Sono destinatari dell'intervento i giovani di età inferiore a 35 anni, in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- i. condizione di marginalità, di vulnerabilità sociale e di discriminazione, come definite dal Piano nazionale Giovani, donne e lavoro 2021 - 2027;
- ii. disoccupati, inoccupati e inattivi;
- iii. disoccupati destinatari delle misure del programma di politica attiva Garanzia di occupabilità dei lavoratori GOL.

Quanto alle iniziative, sono ammesse al finanziamento i seguenti servizi:

1. erogazione di servizi di formazione e di accompagnamento alla progettazione preliminare per l'avvio delle attività di cui al comma 1 definita su base territoriale e di concerto con le regioni, in coerenza con il Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 e il programma GOL;
2. tutoraggio, finalizzato all'incremento delle competenze, al fine di supportare i destinatari della presente misura nelle fasi di realizzazione della nuova iniziativa;
3. interventi di sostegno all'investimento, consistenti nella concessione di incentivi per l'avvio delle nuove attività.

In riferimento agli incentivi per l'avvio delle nuove attività di cui al punto 3, si specifica che gli stessi sono fruibili alternativamente e consistono nel riconoscimento di:

- a. un voucher di avvio in regime di de minimis dell'importo massimo di € 40.000,00 spendibili per l'acquisto di beni strumentali e servizi per l'avvio delle attività aventi sede legale nelle aree del mezzogiorno e nelle regioni dell'Italia centrale colpite da eventi sismici del 2009 e del 2016. L'importo di cui supra è innalzato a € 50.000,00 in previsione di acquisto di beni e servizi innovativi tecnologici e digitali o di beni diretti ad incentivare la sostenibilità ambientale e il risparmio energetico.
- b. Un contributo a fondo perduto fino al 75% per l'avvio di nuove attività e a sostegno di programmi di spesa non superiore € 120.000,00;
- c. Un contributo a fondo perduto fino al 70% per l'avvio di nuove attività e a sostegno di programmi di spesa non superiore € 120.000,00.

L'articolo 18 al c. 8, precisa, inoltre, che qualora le iniziative ammesse al finanziamento siano destinate ai soggetti disoccupati iscritti al programma GOL e beneficiari di NASPI, è possibile cumulare l'incentivo con il trattamento di disoccupazione a condizione, però, che l'erogazione dello stesso sia richiesto in un'unica soluzione, al fine utilizzarlo come capitale d'avvio di attività e a supporto delle iniziative finanziate.

La modalità e i termini per l'applicazione dell'incentivo saranno stabilite da un apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con Ministero Economia e Finanza e Ministro Affari Europei, sud, coesione e PNRR da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto Coesione.

## **2. INCENTIVI ALL'AUTOIMPIEGO NEI SETTORI STRATEGICI PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE E LA TRANSIZIONE DIGITALE ED ECOLOGICA (ART.22)**

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile, tutti i soggetti disoccupati fino a 35 anni di età che avviano sul territorio nazionale un'attività imprenditoriale nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, possono beneficiare di un duplice incentivo:

- 1) a fronte dell'assunzione a tempo indeterminato di soggetti under35, la fruizione di un esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali c/o datore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite

massimo di € 800,00 su base mensile per ciascun lavoratore e non oltre il limite di spesa autorizzata<sup>1</sup>. I rapporti di lavoro agevolati sono quelli instaurati dal 01 luglio 2024 al 31 dicembre 2025, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;

2) un contributo per l'attività pari ad € 500,00 mensili per la durata massima di tre anni e comunque non oltre il 31 dicembre 2028 (nei limiti di spesa previsti dal decreto<sup>2</sup>). Lo stesso non concorre alla formazione del reddito ed è erogato dall'INPS anticipatamente per il numero di mesi interessati dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale avviata.

Con apposito decreto del Ministero del lavoro di concerto con il Ministro per gli affari europei sono definiti i criteri di qualificazione dell'impresa che opera nei settori strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica, i criteri e le modalità di accesso ai benefici sopra menzionati nonché i termini e le modalità di presentazione delle comunicazioni per l'accesso agli stessi.

Si specifica, in ultimo, che l'efficacia delle misure sopra citate è subordinata all'autorizzazione delle Commissione Europea.

### 3. BONUS GIOVANI (Art.22)

Al fine di incentivare l'occupazione giovanile stabile, il legislatore introduce un nuovo incentivo all'assunzione rivolto ai datori di lavoro privati che procedono a (requisiti cumulativi):

- assumere personale non dirigenziale under 35, mai occupata precedentemente a tempo indeterminato;
- nel periodo 01 settembre 2024 - 31 dicembre 2025;
- mediante contratto a tempo indeterminato ovvero trasformazioni del contratto da tempo determinato a indeterminato<sup>3</sup>.

L'incentivo, pari all'esonero del 100% dei contributi complessivamente dovuti c/o datore - con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 500,00 su base mensile per ciascun lavoratore - è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi. L'importo di cui sopra è elevato ad € 650,00 su base mensile per ciascun lavoratore, per assunzioni in una sede o un'unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

<sup>1</sup> i limiti di spesa previsti sono i seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2024; 39,5 milioni di euro per l'anno 2025; 58,8 milioni di euro per l'anno 2026; 53,7 milioni di euro per l'anno 2027; 19,3 milioni di euro per l'anno 2028.

<sup>2</sup> i limiti di spesa previsti sono i seguenti: 1,8 milioni di euro per l'anno 2024; 14,1 milioni di euro per l'anno 2025; 21,0 milioni di euro per l'anno 2026; 19,2 milioni di euro per l'anno 2027; 6,9 milioni di euro per l'anno 2028.

<sup>3</sup> 34,4 milioni di euro per l'anno 2024; 458,3 milioni di euro per l'anno 2025; 682,5 milioni di euro per l'anno 2026; 254,1 milioni di euro per l'anno 2027.

L'esonero in parola non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato. Tuttavia, lo stesso trova applicazione nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

I suddetti importi, oltre che al rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2017, sono condizionati al rispetto dei limiti di spesa autorizzata, nonché oltre ai criteri generali di fruizione degli incentivi, anche al rispetto del principio di non aver proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva nei sei mesi precedenti l'assunzione.

L'esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

Si specifica, in ultimo, che l'efficacia della misura in parola è subordinata all'autorizzazione delle Commissione Europea.

#### **4. BONUS DONNE (Art.23)**

Allo scopo di sostenere le pari opportunità, unitamente all'esigenza di raggiungere una maggiore partecipazione delle donne nel mercato del lavoro (anche nell'ambito della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno) ai datori di lavoro privati che, nel periodo 01 settembre 2024 - 31 dicembre 2025, assumono lavoratrici svantaggiate con contratto a tempo indeterminato è riconosciuto – per un periodo massimo di 24 mesi – un esonero del 100% dei contributi complessivamente dovuti, con esclusione dei premi e dei contributi INAIL, nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice, e comunque nei limiti di spesa autorizzata<sup>4</sup>.

Per lavoratrici svantaggiate si intendono:

- i. donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno<sup>5</sup>;
- ii. donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

L'esonero in trattazione non trova applicazione per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato e non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

<sup>4</sup> 7,1 milioni di euro per l'anno 2024; 107,3 milioni di euro per l'anno 2025; 208,2 milioni di euro per l'anno 2026; 115,7 milioni di euro per l'anno 2027.

<sup>5</sup> Ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'UE e nelle aree dell'art. 2 c. 4 lett. F) del Reg. Ue n. 651/2014.

Da ultimo, ai fini della fruizione dell'incentivo, l'assunzione deve comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

L'efficacia della misura è in ogni caso subordinata all'autorizzazione delle Commissione Europea.

## **5. BONUS ZONA ECONOMICA SPECIALE UNICA PER IL MEZZOGIORNO (Art.24)**

Al fine di incentivare lo sviluppo occupazionale della Zona Economica Speciale unica per il mezzogiorno e di mitigare i divari territoriali tra le diverse regioni italiane, per le assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale verificatosi nel periodo 01 settembre 2024 - al 31 dicembre 2025 è riconosciuto, ai datori di lavoro privati, un esonero - per massimo 24 mesi - pari al 100% dei contributi complessivamente dovuti c/o datore (con esclusione dei premi e dei contributi INAIL) nel limite massimo di importo pari a € 650,00 su base mensile per ciascun lavoratore assunto, nei limiti di spesa ammessi<sup>6</sup>.

L'esonero è garantito esclusivamente ai datori di lavoro del settore privato che:

- a) occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione;
- b) assumono presso una sede o un'unità produttiva ubicata nelle regioni ZES;
- c) non hanno proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per Giustificato motivo oggettivo (G.M.O.) ovvero a licenziamenti collettivi.

L'assunzione è agevolabile qualora riguardi lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:

- i. Aver compiuto i 35 anni di età;
- ii. Essere disoccupato da almeno 24 mesi.

Tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

In caso di licenziamento per GMO del lavoratore incentivato ovvero di un lavoratore con la stessa qualifica nella medesima U.P. nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, il datore è tenuto alla restituzione dell'esonero in parola.

Si specifica, in ultimo, che l'efficacia delle misure di cui sopra è subordinata all'autorizzazione delle Commissione Europea.

---

<sup>6</sup> 11,2 milioni di euro per l'anno 2024;170,9 milioni di euro per l'anno 2025; 294,1 milioni di euro per l'anno 2026; 115,2 milioni di euro per l'anno 2027.

**6. ISCRIZIONE DEI PERCETTORI DELLA NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE PER L'IMPIEGO E DI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA NEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO PER L'INCLUSIONE SOCIALE E LAVORATIVA – SIISL (Artt.25-26)**

I percettori di NASPI e DIS-COLL sono iscritti d'ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). Gli stessi, inoltre, al fine di agevolare e accelerare il processo di ricollocamento nel mercato del lavoro, sono tenuti a compilazione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma.

I centri per l'impiego, sulla base della compilazione dei suddetti documenti - e con l'ausilio di strumenti di Intelligenza artificiale - individuano le offerte di lavoro più congrue sulla base dei profili a disposizione.

La misura ha lo scopo di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e, a tal fine, il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, con apposito decreto, definirà le modalità e le condizioni attraverso cui ai datori di lavoro è consentito pubblicare sul sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa le posizioni vacanti all'interno dei loro organici unitamente alle modalità di accesso su base volontaria da parte degli utenti alla ricerca di occupazione.

**Studio Birtolo & Partners**  
**People Spa**

*Dott.ssa Emanuela Molteni*  
*Responsabile BU Work*